

Pubblicato il 21/11/2019

N. 07935/2019REG.PROV.COLL.  
N. 05180/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA NON DEFINITIVA**

sul ricorso numero di registro generale 5180 del 2019, proposto dalla Vincal s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall'avvocato Wladimira Zipparro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Paolo Maldera, in Roma, via Orazio, n. 3,

***contro***

la Asl di Frosinone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Colonnello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Chiara Borromeo, in Roma, via Alessandria, n. 25,

***nei confronti***

la Sago Medica s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

***e con l'intervento di***

***per la riforma***

della sentenza del Tar Lazio, sede di Roma, sez. III-quater, n. 3132 dell'8 marzo 2019, non notificata, con la quale è stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto – indetta dalla Asl di Frosinone, relativamente al solo lotto n. 2, concernente la fornitura di n. 58 defibrillatori semiautomatici DAE – e per la condanna della stazione appaltante al risarcimento integrale del danno, nella misura determinata in corso di causa.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista la memoria di costituzione della Asl di Frosinone;

Vista la memoria della Asl di Frosinone del 12 ottobre 2019;

Vista la memoria della Vincal s.r.l. del 29 ottobre 2019;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2019 il Cons. Giulia Ferrari e uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

1. Con delibera n. 1390 del 5 settembre 2017, la Asl di Frosinone ha approvato il capitolato di gara per procedere all'acquisizione di carrelli standard per la gestione dell'emergenza dotati di dispositivi medici accessori destinati ai Presidi Ospedalieri dislocati nel territorio della Asl di Frosinone. A seguito di ciò, è stata pubblicata sul MEPA la RDO n. 1721992 “Carrelli e defibrillatori per la Gestione dell’Emergenza”, concernente la procedura negoziata, finalizzata all'acquisizione dei suddetti dispositivi medici, distinta in due lotti, i.e. lotto n. 1 – “Carrello per la gestione dell'emergenza e Dispositivi medici accessori” e lotto n. 2 – “Defibrillatori”.

Con delibera n. 1346 del 22 giugno 2019, la Asl di Frosinone ha aggiudicato definitivamente il lotto n. 1 alla Vincal s.r.l. e il lotto n. 2 alla

Sago Medica s.r.l..

Con ricorso proposto innanzi al Tar Lazio, sede di Roma, la Vincal s.r.l. ha impugnato, tra l'altro, la delibera di aggiudicazione, nella parte in cui ha disposto l'attribuzione del lotto n. 2 alla Sago Medica s.r.l.. In particolare, ha lamentato la mancata esclusione della controinteressata, sul presupposto che il prodotto offerto da quest'ultima non possedesse uno dei requisiti minimi prescritti dal capitolato di gara, ossia la "sincronizzazione con segnale ECG (cardioversione sincronizzata)", mancanza risultata causa di esclusione per altri partecipanti alla gara. Ha aggiunto che era stato espressamente richiesto dalla Asl di «attenersi al capitolato», quando in sede di chiarimenti era stato posto all'Amministrazione il seguente quesito n. 2, «Viene richiesto un defibrillatore semiautomatico con funzione di sincronismo con l'ECG per la cardioversione. Si richiede se tale requisito è da non prendere in considerazione».

Nelle memorie depositate nel corso del giudizio la Vincal s.r.l. ha, altresì, mosso censure avverso la CTU – disposta con ordinanza collegiale n. 10603 del 5 novembre 2018 al fine di «Acclarare se il defibrillatore offerto dalla società aggiudicataria possedeva il requisito minimo previsto dal capitolato "Sincronizzazione con segnale ECG/cardioversione sincronizzata", così come precisato altresì dal chiarimento, reso dalla menzionata Asl in ordine al quesito n. 2, con il quale è stato fatto presente che "Viene richiesto un defibrillatore semiautomatico con funzione di sincronismo con l'ECG per la cardioversione"» – deducendo, in particolare, che la stessa fosse nulla per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, in spregio a quanto prescritto dall'art. 67 c.p.a..

2. Con sentenza n. 3132 dell'8 marzo 2019, il Tar Lazio ha respinto nel merito il ricorso, prescindendo dalle eccezioni in rito proposte dalla resistente Asl.

In particolare, ha rilevato che la lettura della relazione tecnica presentata dalla Sago Medica s.r.l. (e depositata in atti dalla Asl) smentirebbe la

principale censura mossa da parte ricorrente, dal momento che, tra le caratteristiche migliorative del prodotto offerto, sarebbe espressamente prevista la cardioversione. Aggiunge che la sussistenza di tale caratteristica sarebbe stata anche riconosciuta dal parere reso dal perito di parte (anche se quest'ultimo sarebbe poi giunto alla contraddittoria conclusione circa l'esclusione dell'offerta della controinteressata) e dalla perizia richiesta dalla sezione. Il primo giudice ha, poi, disatteso la censura relativa alla nullità dell'istruttoria disposta dal Collegio ritenendola, anzitutto, inammissibile, poiché avrebbe dovuto essere proposta con motivi aggiunti, garantendo il contraddittorio, e, in secondo luogo, infondata nel merito, in quanto la presenza del requisito in parola sarebbe stata verificabile a monte, stante a quanto illustrato dalla relazione tecnica della Sago Medica s.r.l.. Infine, il Tar ha smentito la doglianza circa il difetto di motivazione, in quanto dagli elementi fattuali e dalle perizie prodotte in atti, risulterebbe chiara l'attenzione prestata dalla Commissione alla presenza, nelle offerte degli operatori economici, del requisito de quo.

3. La citata sentenza n. 3132 dell'8 marzo 2019 è stata impugnata con appello notificato il 7 giugno 2019 e depositato il successivo 17 giugno, riproducendo, sostanzialmente, le censure non accolte in primo grado e ponendole in chiave critica rispetto alla sentenza avversata. In particolare:

a) il Tar avrebbe erroneamente disatteso quanto rilevato dalle due consulenze tecniche depositate dalla Vincal s.r.l., accettando passivamente le conclusioni rese dal perito nominato d'ufficio, la cui consulenza sarebbe stata resa violando quanto prescritto dall'art. 67 c.p.a. Il consulente avrebbe, infatti, agito "in solitudine", senza garantire il contraddittorio tra le parti e depositando la perizia tardivamente, determinando la nullità della stessa – conclusione che sarebbe raggiunta anche qualora la consulenza tecnica venisse qualificata come verifica;

b) il Tar avrebbe erroneamente considerato attendibile quanto rilevato dal CTU. Al contrario, quest'ultimo, essendo un medico cardiologo, non

avrebbe le competenze per rispondere al quesito posto dal Collegio giudicante. L'incompetenza del consulente sarebbe dimostrata dalla circostanza che questo avrebbe confuso il prodotto offerto dall'appellante e dal fatto che la perizia divagherebbe, non concentrandosi sul rispondere a quanto espressamente richiesto dal Tar;

c) il primo giudice avrebbe errato nel porre a fondamento della sua decisione quanto emerso dalla relazione tecnica presentata dalla Sago Medica s.r.l., dove non verrebbe mai riportata espressamente la possibilità del defibrillatore di effettuare la cardioversione sincronizzata e dove il termine "cardioversione" sarebbe stato utilizzato surrettiziamente, andando a descrivere non la cardioversione, bensì una modalità di defibrillazione. Il prodotto offerto dalla controinteressata non sarebbe conforme alle specifiche tecniche richieste in sede di capitolato di gara e, dunque, avrebbe dovuto essere escluso;

d) il giudice di prime cure avrebbe erroneamente considerato non sussistente il difetto di motivazione. Al contrario, non si capirebbe perché l'Amministrazione non abbia escluso l'offerta della Sago Medica s.r.l., analogamente a quanto accaduto per gli altri concorrenti alla gara.

4. Si è costituita la Asl di Frosinone, sostenendo l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza dell'appello.

5. La Sago Medica s.r.l. non si è costituita in giudizio.

6. Alla camera di consiglio dell'11 luglio 2019, convocata per l'esame dell'istanza cautelare, la causa è stata rinviata al merito.

7. Alla pubblica udienza del 14 novembre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

1. Come esposto in narrativa, la Vincal s.r.l. (d'ora in poi, Vincal) ha partecipato alla gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, bandita dalla Asl di Frosinone per la fornitura di 58 defibrillatori semiautomatici DAE (lotto 2) su MEPA,

facendo ricorso alla procedura prevista dagli artt. 36, comma 2, lett. b), e 95, commi 3 e 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

A seguito dell'esclusione di alcuni concorrenti (Cardiosafe s.r.l., Echoes s.r.l., Nicogen e Physio Control), disposta per aver presentato un apparecchio non rispondente al requisito minimo "sincronizzazione con segnale ECG (cardioversione sincronizzata)", sono rimaste in gara la stessa Vincal e la Sago Medica s.r.l. (d'ora in poi, Sago), alla quale la gara è stata aggiudicata, con delibera del 22 giugno 2018, per la somma di Euro 55.680,00 oltre IVA. All'aggiudicataria è stato attribuito un punteggio totale di 87,78 (di cui 57,78 per l'offerta tecnica e 30,00 per l'offerta economica), a fronte di 82,87 punti assegnati all'appellante (di cui 70,00 per l'offerta tecnica e 12,87 per l'offerta economica).

A seguito di istanza di accesso, presentata in data 17 luglio 2018, la Vincal ha riscontrato che anche l'apparecchio fornito da Sago non era conforme a quanto richiesto dal Capitolato. Ha quindi chiesto alla Asl di Frosinone, il 27 luglio 2018, di annullare in autotutela l'aggiudicazione, istanza riscontrata negativamente con nota dell'1 agosto 2018, sul rilievo che "l'offerta della citata Ditta è risultata conforme ai requisiti minimi indicati nel Capitolato di gara". Il successivo 6 agosto 2018 ha quindi presentato nuova istanza di accesso.

2. Tale ricostruzione appare al Collegio necessaria per decidere l'eccezione di tardività, sollevata dalla resistente Azienda sanitaria di Frosinone per essere stato il ricorso in primo grado notificato l'1 agosto 2018, e quindi oltre trenta giorni dalla comunicazione (fatta in data 27 giugno 2018) dell'aggiudicazione deliberata il 22 giugno 2018.

Occorre dunque principiare dall'individuazione del dies a quo del termine per impugnare il provvedimento di aggiudicazione conclusivo di una procedura di appalto pubblico, qualora il soggetto leso dichiari di aver avuto conoscenza degli atti della procedura e dei relativi vizi solo a seguito di accesso ai documenti.

L'art. 120, comma 5, c.p.a. – *ratione temporis* applicabile (e cioè nel testo anteriore alla novella introdotta dall'art. 1, comma 22, lett. b), d.l. 18 aprile 2019, n. 32, che ha espunto il richiamo al comma 6 bis, abrogato dallo stesso comma 22) – prevede che: “Salvo quanto previsto dal comma 6 bis, per l'impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti dalla comunicazione di cui all'art. 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.

La giurisprudenza (Cons. St., sez. V, 27 novembre 2018, n. 6725) ritiene che il rinvio all'art. 79, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in virtù dell'intervenuta abrogazione ad opera del nuovo Codice dei contratti pubblici, è da intendersi ora riferito all'art. 76, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

L'art. 76 cit. prevede due diverse modalità di comunicazione ai concorrenti delle informazioni relative alle procedure di gara e, per quanto d'interesse, quelle attinenti all'aggiudicazione: a) al comma 2, su istanza di parte formulata per iscritto, l'amministrazione aggiudicatrice comunica “immediatamente e comunque entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta” all'offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata, “le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o delle parti dell'accordo quadro”; b) al comma 5, d'ufficio, “immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni” l'amministrazione aggiudicatrice comunica l'intervenuta aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare l'impugnazione, nonché a coloro che hanno

impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.

Come di recente chiarito da Cons. St., sez. V, 20 settembre 2019, n. 6251, la disposizione attualmente vigente non precisa più – se non, dunque, nel suo secondo comma in relazione alla comunicazione che avvenga su richiesta scritta dell'interessato – come, invece, il comma 5 bis del previgente art. 79, d.lgs. n. 163 del 2016, che: “La comunicazione è accompagnata dal provvedimento e dalla relativa motivazione contenente almeno gli elementi di cui al comma 2, lett. c), [le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato il contratto o delle parti dell'accordo quadro, n.d.s.] e fatta salva l'applicazione del comma 4; l'onere può essere assolto nei casi di cui al comma 5, lett. a), b) e b-bis), mediante l'invio dei verbali di gara, e, nel caso di cui al comma 5 lett. b-ter) mediante richiamo alla motivazione relativa al provvedimento di aggiudicazione definitiva, se già inviato”.

Ha aggiunto la citata sentenza n. 6251 del 2019 – con argomentazione che il Collegio condivide e fa proprie – che la stazione appaltante non è più obbligata, nella comunicazione d'ufficio dell'avvenuta aggiudicazione, ad esporre le ragioni di preferenza dell'offerta aggiudicata, ovvero, in alternativa, ad allegare i verbali della procedura.

Restano validi alcuni principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. St., sez. V, 13 agosto 2019, n. 5717) nella vigenza del vecchio Codice dei contratti pubblici, quali: a) in caso di comunicazione dell'aggiudicazione che non specifichi le ragioni di preferenza dell'offerta dell'aggiudicataria (o non sia accompagnata dall'allegazione dei verbali di gara) e, comunque, in ogni caso in cui si renda indispensabile conoscere gli elementi tecnici dell'offerta dell'aggiudicatario per aver chiare le ragioni di preferenza, l'impresa concorrente può richiedere di accedere agli atti della procedura; b) alla luce dell'insegnamento della Corte di Giustizia dell'Unione europea



(specialmente con la sentenza 8 maggio 2014, nella causa C-161/13 Idrodinamica Spurgo, secondo cui "ricorsi efficaci contro le violazioni delle disposizioni applicabili in materia di aggiudicazione di appalti pubblici possono essere garantiti soltanto se i termini imposti per proporre tali ricorsi comincino a decorrere solo dalla data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della pretesa violazione di dette disposizioni" (punto 37) e "una possibilità, come quella prevista dall'art. 43 c.p.a.", di sollevare "motivi aggiunti" nell'ambito di un ricorso iniziale proposto nei termini contro la decisione di aggiudicazione dell'appalto non costituisce sempre un'alternativa valida di tutela giurisdizionale effettiva. Infatti, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, gli offerenti sarebbero costretti a impugnare in abstracto la decisione di aggiudicazione dell'appalto, senza conoscere, in quel momento, i motivi che giustificano tale ricorso" (punto 40) il termine di trenta giorni per l'impugnativa del provvedimento di aggiudicazione non decorre sempre dal momento della comunicazione ma può essere incrementato di un numero di giorni pari a quello necessario affinché il soggetto (che si ritenga) leso dall'aggiudicazione possa avere piena conoscenza del contenuto dell'atto e dei relativi profili di illegittimità ove questi non siano oggettivamente evincibili dalla richiamata comunicazione) (Cons. St., sez. V, 2 settembre 2019, n. 6064; 13 febbraio 2017, n. 592; 10 febbraio 2015, n. 864); c) la dilazione temporale, che prima era fissata nei dieci giorni previsti per l'accesso informale ai documenti di gara dall'art. 79, comma 5 – quater, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, decorrenti dalla comunicazione del provvedimento, può ora ragionevolmente essere fissata nei quindici giorni previsti dal richiamato comma 2 dell'art. 76, d.lgs. n. 50 per la comunicazione delle ragioni dell'aggiudicazione su istanza dell'interessato; d) qualora la stazione appaltante rifiuti illegittimamente l'accesso, o tenga comportamenti dilatori che non consentano l'immediata conoscenza degli atti di gara, il

termine non inizia a decorrere e il potere di impugnare dall'interessato pregiudicato da tale condotta amministrativa non si "consuma"; in questo caso il termine di impugnazione comincia a decorrere solo a partire dal momento in cui l'interessato abbia avuto cognizione degli atti della procedura (Cons. St., sez. III, 6 marzo 2019, n. 1540; 22 luglio 2016, n. 3308; id., sez. V, 7 settembre 2015, n. 4144; id., sez. III, 10 novembre 2011, n. 5121); e) la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione imposta dall'art. 76, comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016, non è surrogabile da altre forme di pubblicità legali, quali, in particolare, la pubblicazione del provvedimento all'albo pretorio della stazione appaltante per l'espresso riferimento dell'art. 120, comma 5, c.p.a., alla "ricezione della comunicazione", ovvero ad una precisa modalità informativa del concorrente (Cons. St., sez. V, 25 luglio 2019, n. 5257; 23 luglio 2018, n. 4442; 23 novembre 2016, n. 4916); f) anche indipendentemente dal formale inoltro della comunicazione dell'art. 76, comma 5, d.lgs. n. 50 cit., per la regola generale di cui all'art. 41, comma 2, c.p.a., il termine decorre dal momento in cui il concorrente abbia acquisito "piena conoscenza" dell'aggiudicazione, del suo concreto contenuto dispositivo e della sua effettiva lesività, pur se non è accompagnata dall'acquisizione di tutti gli atti del procedimento (Cons. St., sez. V, 23 agosto 2019, n. 5813; 23 luglio 2018, n. 4442).

Tracciato il quadro dei principi espressi dalla recente giurisprudenza del giudice di appello, nel caso all'esame del Collegio la stazione appaltante, che ha sollevato l'eccezione di tardività e sulla quale ricade, dunque, l'onere di dimostrare che l'aggiudicazione è stata impugnata in elusione dei termini previsti dall'art. 120 c.p.a., si è limitata ad affermare di aver provveduto a comunicare l'avvenuto affidamento della gara alla Sago, ma non ha aggiunto né documentato di aver anche allegato i verbali dai quali si sarebbe potuto evincere il tipo di macchinario che la controinteressati aveva offerto.

In altri termini, il vizio che asseritamente affligge l'offerta della Sago era dalla Vincal evincibile solo con la documentazione ostesa a seguito della prima richiesta di accesso, presentata in data 17 luglio 2018.

Dunque solo a seguito dell'accesso e del rilascio della documentazione relativa all'offerta della controinteressata, la Vincal ha potuto evincere che, a suo avviso, anche l'apparecchio fornito da Sago non era conforme a quanto richiesto dal Capitolato. Ne consegue che nel concorso di tutte le circostanze predette il ricorso di primo grado, notificato l'1 agosto 2018 (dunque 4 giorni dopo la scadenza dei trenta giorni previsti dall'art. 120 c.p.a.), deve ritenersi tempestivo.

3. Passando al merito, va evidenziato come la scheda tecnica predisposta dalla stazione appaltante prevedeva che i “defibrillatori semiautomatici esterni per l'impiego sia adulto che pediatrico” dovessero avere una serie di “requisiti minimi richiesti” e di “requisiti migliorativi”.

I requisiti minimi richiesti sono: la forma d'onda della scarica di defibrillazione di tipo bifasico con soluzioni tecniche atte a minimizzare l'energia e limitare i rischi di danneggiamento del tessuto cardiaco del paziente; il funzionamento in modalità semiautomatica, con energia erogabile almeno fino a 200J; l'essere dotato di protocolli di erogazione automatica della scarica di defibrillazione in linea con le attuali linee guida di rianimazione internazionali; i tempi di accensione, analisi e carica ridotti; la sincronizzazione con il segnale ECG (cardioversione sincronizzata); l'essere dotato di display con grafica di presentazione e caratteristiche tecniche tali da facilitare la visione anche in condizioni di emergenza; avere la rilevazione e monitoraggio di: a) segnale ECG a una derivazione; b) messaggi vocali e visivi in lingua italiana; l'essere dotato di sistema di registrazione/memoria.

Ad avviso dell'appellante il defibrillatore offerto dalla controinteressata non possiede il requisito minimo della “sincronizzazione con segnale ECG (cardioversione sincronizzata)”.

Stante l'estremo tecnicismo della quesitone sottesa al gravame in esame, al fine del decidere il Collegio ritiene necessario disporre una verifica ai sensi dell'art. 66 c.p.a., alla quale provveda un professore di prima fascia di Ingegneria biomedica dell'Università Politecnico di Milano designato dal Rettore della stessa Università.

I quesiti cui il Verificatore dovrà rispondere sono i seguenti:

“Dica il Verificatore se, alla stregua della disciplina di gara e della normativa alla stessa applicabile:

- a) l'apparecchio offerto dalla aggiudicataria possiede il requisito minimo della 'sincronizzazione con segnale ECG (cardioversione sincronizzata)';
- b) se, a prescindere dalla verifica della possibilità di presentare un macchinario 'equivalente', il defibrillatore offerto dalla aggiudicataria possa ritenersi, come prestazioni e quindi come risultati, equivalente a quello richiesto dalla stazione appaltante, perché in grado di effettuare quanto previsto dalla *lex specialis*”.

Per l'adempimento del mandato il Verificatore potrà accedere a tutti gli atti del fascicolo processuale.

Al fine di garantire il contraddittorio tra le parti costituite il Verificatore, prima di procedere, dovrà convocare i difensori delle parti e, prima di depositare la relazione finale, dovrà sottoporre una bozza agli stessi difensori, che potranno presentare osservazioni scritte sulle quali il Verificatore dovrà in specifico prendere posizione.

La relazione finale dovrà contenere una previa ricognizione delle operazioni effettuate, la specificazione delle conclusioni cui perviene e ogni altra informazione utile ai fini della definizione del presente giudizio.

In particolare, dovrà prendere motivata posizione su tutte le osservazioni inviate dalle parti sulla bozza e poi concludere, in modo sintetico, sulle conclusioni alle quali si perviene in relazione ad entrambi i quesiti posti dal Collegio.

La verifica dovrà essere compiuta nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, con deposito della relazione conclusiva nei successivi trenta giorni.

Ai sensi dell'art. 66, comma 3, c.p.a., all'organismo verificatore è assegnato un anticipo sul compenso, determinato in euro cinque mila, provvisoriamente posto a carico della parte appellante.

L'udienza di discussione del merito della causa è fissata alla data del 12 marzo 2020.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), non definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa l'udienza di discussione del merito alla data del 12 marzo 2020.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

Raffaello Sestini, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Giulia Ferrari**

**IL PRESIDENTE**

**Franco Frattini**

**IL SEGRETARIO**

